

BANCA D'ITALIA
Divisione Normativa e
politiche di Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziale
Via Milano 53
00184 Roma

Roma, 6 giugno 2012

OGGETTO: Osservazioni e richiesta di chiarimenti in merito alla proposta di Delibera formulata da Banca d'Italia al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio ("**CICR**") attuativa dell'articolo 117-bis del Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 (Testo Unico Bancario, "**TUB**").

In data 28 maggio 2012, Banca d'Italia ha pubblicato sul proprio sito internet il Documento per la consultazione relativo alla proposta di delibera che Banca d'Italia intende formulare al CICR per dare attuazione all'articolo 117-bis del TUB, che disciplina la remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti. Il sottoscritto Patrizio Messina, partner dello Studio Legale Orrick, Herrington & Sutcliffe, accogliendo l'invito al confronto con gli operatori, anche in veste di consulente legale nel settore bancario e finanziario, presenta alcune osservazioni e richieste di chiarimenti in merito alle disposizioni di seguito indicate.

(1) Articolo 3, commi 1 e 2, della proposta di delibera: definizione di commissione onnicomprensiva

All'articolo 3, commi 1 e 2, relativo agli affidamenti concessi per mezzo di un'apertura di credito o a valere su un conto di pagamento, si prevede *inter alia* che:

(a) tali affidamenti possono comportare a carico del cliente esclusivamente una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e della durata dell'affidamento, il cui ammontare non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente;

(b) tale onnicomprensività comporta che non possono essere previsti ulteriori oneri **in relazione alla messa a disposizione dei fondi né all'utilizzo dei medesimi**, ivi inclusi la commissione

per l'istruttoria, le spese relative al conteggio degli interessi ed **ogni altro corrispettivo per attività che sono a esclusivo servizio del finanziamento.**

Nella Relazione illustrativa di Banca d'Italia si ribadisce che il requisito della onnicomprensività implica il divieto per gli intermediari di applicare qualsiasi altro onere ulteriore in relazione alla messa a disposizione dei fondi o all'impiego dei medesimi, come per esempio le commissioni di istruttoria o le spese relative al conteggio degli interessi, che dovranno ricadere integralmente nella commissione onnicomprensiva prevista dalla legge. Si vieta pertanto ogni altro corrispettivo per attività che siano ad esclusivo servizio del finanziamento.

Quesiti

(i) In relazione alle disposizioni dell'articolo 3 della proposta di delibera non risulterebbe chiaro come dovrebbe essere determinata la commissione onnicomprensiva, per il calcolo della quale si fa riferimento a un criterio proporzionale. In particolare si chiede se lo 0,5 per cento debba essere calcolato:

- (a) con riferimento all'ammontare iniziale dell'affidamento; o
- (b) con riferimento all'ammontare disponibile non erogato all'inizio di ciascun trimestre; o
- (c) con altra diversa modalità.

(ii) Sempre in relazione alle modalità di calcolo della commissione onnicomprensiva si chiede di chiarire se tale commissione debba essere calcolata moltiplicando lo 0,5 per cento per un numero pari a quanti sono i trimestri di durata dell'affidamento e, in tal caso, se per la durata dell'affidamento debba farsi riferimento:

- (a) alla durata originaria dell'affidamento; o
- (b) ad una diversa durata; ovvero
- (c) alla data alla quale viene effettuato il rimborso anticipato dell'affidamento.

(iii) Si richiede altresì di specificare l'esatto ambito di applicazione della "commissione onnicomprensiva" in quanto:

- (a) nelle disposizioni sopra riportate e nel testo della proposta di delibera sono utilizzati alternativamente come sinonimi i termini "commissione" ed "oneri" con la conseguenza che non risulterebbe chiaro se per oneri debbano intendersi anche le voci qualificabili strettamente come "costi". Se così fosse, anche i costi, che non rappresenterebbero *strictu sensu* una commissione, quali ad esempio il c.d. *breakage cost*

(che costituisce un onere a carico del cliente nei confronti della banca in caso di rimborso anticipato dell'affidamento ad una data non coincidente con la data di pagamento degli interessi) o il c.d. *increase cost* potrebbero essere ricondotti alla commissione onnicomprensiva;

- (b) non si specifica se a tale commissione onnicomprensiva debbano essere ricondotte le commissioni collegate ad attività svolte prima della messa a disposizione dei fondi o all'impiego dei medesimi quali, a titolo esemplificativo, la commissione di *arrangement*/strutturazione (da intendersi quale commissione riconosciuta alla banca, o alla banca capofila di un *pool* di banche, per l'attività preliminare di consulenza prestata dalla stessa ed il compimento degli atti prodromici alla valutazione di un intervento finanziario) e la commissione di coordinamento e/o se esse rientrino in ogni caso nell' "*ogni altro corrispettivo per attività che sono ad esclusivo servizio del finanziamento*", di cui all'articolo 3, comma 2, della proposta di delibera.

Nel caso in cui una o più delle commissioni sopra descritte non debbano essere ricondotte alla commissione onnicomprensiva e siano perciò ritenute applicabili oltre tale commissione, **ma solo a determinate condizioni**, si richiede di specificare per ciascuna tipologia di commissione presupposti e modalità con cui esse possano essere applicate dalla banca.

(2) Articolo 2 della proposta di delibera: ambito di applicazione

L'articolo 2 della proposta di delibera definisce l'ambito di applicazione oggettivo e soggettivo delle disposizioni ivi contenute.

Quesito

Ai fini dell'applicazione della delibera, si richiede di chiarire la rilevanza della legge che regola il contratto/rapporto di affidamento ed in particolare di specificare:


- (a) se la sottoposizione del contratto/rapporto di affidamento ad una legge straniera comporta l'inapplicabilità dell'art. 117-bis del TUB e, conseguentemente, della delibera che ne costituisce attuazione; oppure
- (b) se l'unico presupposto rilevante ai fini della applicabilità dell'art. 117-bis del TUB e della delibera che ne costituisce attuazione è, indipendentemente dalla legge che regola il contratto/rapporto, l'operatività della banca nel territorio della Repubblica italiana.

Sperando di aver espresso chiaramente le osservazioni e le richieste formulate, siamo a disposizione per qualsiasi eventuale contatto che codesta rispettabile Banca d'Italia ritenga utile in proposito.

Ringraziamo fin d'ora per la cortese attenzione.

Distinti saluti.

Patrizio Messina
Managing Partner Italia
Orrick, Herrington & Sutcliffe
pmessina@orrick.com



Andrea Cicia
Responsabile Ufficio Studi Italia
Orrick, Herrington & Sutcliffe
acicia@orrick.com

